Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 aprile 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 2 aprile 1969 alle ore 10,40 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Leonardus Willem Johannes Wattimena, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Indonesia.

(3251)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1969, n. **86.**

Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente:

« In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato ».

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 3.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente:

« Per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione, il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla nomina di supplenti che abbiano i requisiti richiesti dal comma precedente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI — GAVA — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 febbraio 1969, n. **87**.

Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 4 e 5 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla presente legge.

Gli uffici dei medici provinciali — anche a seguito di accertamenti sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati — effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai consorzi con le proprie determinazioni.

Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o delle maggiorazioni è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente competenti ».

« Art. 5. — Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari delle province in cui è ubicato il luogo di cura, secondo le norme di cui al successivo articolo 7-*bis*.

Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e tasse presenti e future ».

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, è sostituito dai due seguenti:

« Art. 7. — Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge il Ministro per la sanità dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite può essere ulteriormente elevato — qualora necessario — a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno.

Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti.

I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva ».

« Art. 7-*bis*. — Sulle aperture di credito di cui allo articolo precedente i medici provinciali emettono ordinativi di pagamento a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, ai quali è demandato il pagamento agli interessati, sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 4.

Per i pagamenti in contanti presso gli istituti di cura, da eseguire soltanto in giorni stabiliti d'accordo col medico provinciale, deve essere presente un rappresentante di questo.

I consorzi provinciali antitubercolari possono altresì effettuare i pagamenti agli aventi diritto a mezzo di assegni da trarre su apposito conto corrente postale, istituito e vincolato per il pagamento degli assegni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Gli interessi maturati sulle somme depositate in conto corrente postale, ai sensi del comma precedente, sono da versarsi annualmente all'erario.

Gli elenchi relativi al pagamento degli assegni quietanzati dagli interessati ovvero muniti della ricevuta dell'assegno di conto corrente postale sono trasmessi al medico provinciale per essere allegati al rendiconto. I detti elenchi devono altresì essere controfirmati dal rappresentante del medico provinciale, di cui al secondo comma.

Le somme riscosse dal consorzio provinciale antitubercolare, ma non più dovute per qualsiasi motivo, sono versate immediatamente in tesoreria e le relative quietanze debbono essere allegate ai rispettivi rendiconti ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge il Ministero della sanità corrisponde nel mese di gennaio, mediante ordinativi emessi in favore dei consorzi provinciali antitubercolari, un contributo calcolato sulle somme pagate nell'anno precedente del

2 per cento sull'importo delle somme pagate fino a lire 100 milioni, dell'1,50 per cento per le somme eccedenti tale cifra fino a lire 250 milioni e dell'1 per cento per le somme erogate oltre tale importo.

La spesa di cui al precedente comma grava sul capitolo relativo agli assegni da corrispondere ai sensi della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — RESTIVO — COLOMBO — BRODOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 4 marzo 1969, n. **88**.

Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:

« E' costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — BRODOLINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 4 marzo 1969, n. **89**.

Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al prima comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

« Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento della autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — RESTIVO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. **90**.

Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilità per l'anno 1968.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 18 marzo 1969, n. **91**.

Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui allo articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, è aumentato di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-70.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione di contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1000 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1970.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4000 milioni per l'anno finanziario 1967.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 e del secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 117 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1982.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

anno	1967	lire	200	milioni
»	1968	»	300	»
»	1969	»	215	»

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come appresso:

anno	1967	lire	200	milioni
»	1968	»	500	»
»	1969	»	715	»
dal	1970 al 1981	»	715	»
anno	1982	»	515	»
»	1983	»	215	»

Art. 4.

L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, è prorogata sino al 31 dicembre 1971.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 2217 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

All'onere di lire 2532 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969,

si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 marzo 1969, n. **92**.

Norme per il decentramento di alcune competenze della Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.

Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

La competenza attribuita dall'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, al Ministro per i lavori pubblici, di approvare i regolamenti di condominio degli alloggi popolari, è trasferita ai provveditori alle opere pubbliche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI — RESTIVO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 31 marzo 1969, n. **93**.

Costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

Art. 2.

La commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 3.

La commissione d'inchiesta sarà composta di 9 senatori e di 9 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Dagli stessi Presidenti delle due Camere di comune accordo sarà inoltre nominato il presidente della commissione che ad ogni effetto farà parte della stessa.

La commissione eleggerà nel suo seno due segretari.

Art. 4.

Se la commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica le sue determinazioni al presidente della commissione.

L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Spetta al presidente della commissione garantire la osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dallo articolo 352 del codice di procedura penale.

Art. 6.

I membri della commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge, la commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

Art. 8.

La commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.

Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la relazione.

Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva.

Art. 9.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della commissione.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno divise a metà tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1969 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1969, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	8	3	1
Alessandria	15	85	5
Ancona	20	40	20
Aosta	1	4	—
Aquila	30	5	3
Arezzo	15	30	20
Ascoli Piceno	30	10	40
Asti	25	85	—
Avellino	1	—	—
Bari	10	6	2
Belluno	5	30	15
Benevento	10	5	5
Bergamo	4	10	2
Bologna	24	200	12
Bolzano	8	12	—
Brescia	10	60	—
Brindisi	10	5	5
Cagliari	12	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	15	8	—
Caserta	5	1	—
Catania	10	5	—
Catanzaro	10	6	6
Chieti	10	4	4
Como	15	30	8
Cosenza	15	12	—
Cremona	10	100	3
Cuneo	12	70	—
Enna	3	3	3
Ferrara	50	10	40
Firenze	20	70	25
Foggia	5	—	—
Forlì	18	18	5
Frosinone	65	20	30
Genova	70	120	2
Gorizia	10	30	40
Grosseto	6	50	40
Imperia	6	12	—
La Spezia	35	65	—
Latina	60	10	50
Lecce	4	3	—
Livorno	5	10	10
Lucca	12	40	20
Macerata	35	30	30
Mantova	20	50	15
Massa Carrara	12	20	2
Matera	4	4	—
Messina	36	18	6
Milano	25	25	5
Modena	12	10	4

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Napoli	8	3	—
Novara	10	175	5
Nuoro	6	10	—
Padova	10	80	15
Palermo	10	15	—
Parma	35	45	15
Pavia	20	120	6
Perugia	30	60	15
Pesaro	5	10	5
Pescara	20	10	12
Piacenza	4	60	2
Pisa	6	10	21
Pistoia	6	16	7
Pordenone	15	90	15
Potenza	3	2	2
Ragusa	12	10	4
Ravenna	6	20	10
Reggio Calabria	24	—	—
Reggio Emilia	25	35	8
Rieti	25	4	15
Roma	150	120	200
Rovigo	30	15	20
Salerno	10	5	—
Sassari	5	25	1
Savona	8	46	—
Siena	25	40	20
Siracusa	6	2	2
Sondrio	6	6	—
Taranto	3	2	—
Teramo	55	5	15
Terni	30	25	70
Torino	20	130	5
Trapani	—	5	—
Trento	25	220	5
Treviso	10	110	40
Trieste	12	20	12
Udine	40	160	50
Varese	30	65	15
Venezia	15	70	30
Vercelli	20	90	—
Verona	20	90	20
Vicenza	40	170	55
Viterbo	15	4	110

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1969
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 125

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Autorizzazione alla Banca popolare agricola di Poggio Rusco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Rusco, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Villa Poma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1962, con il quale la Banca popolare agricola di Poggio Rusco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Rusco (Mantova), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Poggio Rusco e Pieve di Coriano, in provincia di Mantova;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare agricola di Poggio Rusco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Rusco (Mantova), con il proprio decreto in data 5 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Villa Poma (Mantova).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare agricola di Poggio Rusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte industriali del settore del vetro e cristallo piani della provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Pisa, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle ditte industriali del settore predetto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Pisa;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base

al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 9 gennaio 1969 a favore degli operai dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Pisa, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e del cristallo piani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2899)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Autorizzazione alla « Gestione credito fondiario » della Cassa di risparmio di Roma ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visti i decreti ministeriali in data 13 luglio 1968 e 6 febbraio 1969, con i quali sono stati designati gli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione anche alla « Gestione credito fondiario » della Cassa di risparmio di Roma adottando la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

La « Gestione credito fondiario » della Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, limitatamente alla zona di competenza dell'azienda-madre e, cioè, alle province di Roma, Frosinone e Latina.

Art. 2.

L'intervento della « Gestione credito fondiario » della Cassa di risparmio di Roma nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

(2952)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1969.

Prolungamento del trattamento di integrazione salariale a favore della ditta Framosa di Monteriggioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Framosa di Monteriggioni (Siena), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Framosa di Monteriggioni (Siena);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 dicembre 1968 a favore della ditta Framosa, di Monteriggioni (Siena), per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della azienda suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fontana Buona »

Con decreto n. 1014 del 20 marzo 1969 la signora Annamaria Livellara in Letizia, domiciliata a Genova, via Montallegro, 2/12, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontana Buona » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di S. Stefano d'Aveto (Genova).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e ½ litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,5 × cm. 11,3 per i recipienti da 1 litro e di cm. 13,5 × cm. 9,3 per quelli da da ½ litro, stampate su carta bianca e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 14 novembre 1962 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del Laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 14 marzo 1962 dal prof. Fernando Petrilli, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Genova.

Nel riquadro centrale, su fondo rosso ed in caratteri neri, si leggerà dall'alto in basso « Acqua minerale naturale » « Fontana Buona » « Diuretica » « Santo Stefano d'Aveto » « Provincia di Genova » « Imbottigliata come sgorga dalla fonte a 1017 s/m ». In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto. Nel mezzo dello stesso riquadro centrale sarà raffigurata una sorgente che scaturisce da una montagna, in bianco e nero.

Nel riquadro destro saranno riportate, in caratteri neri, le caratteristiche farmacologiche e le indicazioni terapeutiche dell'acqua formulate rispettivamente dal prof. Girolamo Orestano, direttore dell'Istituto di farmacologia di Genova il 17 febbraio 1964, e dal prof. Vittorio Bianchi dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Genova il 19 novembre 1963.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, da una vasca di cemento armato dove fluisce dalla roccia, verrà addotta, dopo essere passata in una seconda vasca e tramite una conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 150 metri, allo stabilimento d'imbottigliamento, che sarà costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Attorno alla sorgente verrà delimitata una zona di protezione igienica del raggio di 50 metri.

Con decreto n. 1015 del 20 marzo 1969 la signora Annamaria Livellara in Letizia, domiciliata a Genova, via Montallegro, 2/12, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontana Buona » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di S. Stefano d'Aveto (Genova), nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e ½ litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,5 × cm. 11,3 per i recipienti da 1 litro e di cm. 13,5 × cm. 9,3 per quelli da da ½ litro, stampate su carta bianca e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 14 novembre 1962 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del Laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 14 marzo 1962 dal prof. Fernando Petrilli, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Genova.

Nel riquadro centrale, su fondo verde ed in caratteri neri, si leggerà dall'alto in basso « Acqua minerale da tavola » « Fontana Buona » « Diuretica » « Santo Stefano d'Aveto » « Provincia di Genova » « Addizionata di gas acido carbonico ».

In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto. Nel mezzo dello stesso riquadro centrale sarà raffigurata una sorgente che scaturisce da una montagna, in bianco, nero e verde.

Nel riquadro destro saranno riportate, in caratteri neri, le caratteristiche farmacologiche e le indicazioni terapeutiche dell'acqua, fomulate rispettivamente dal prof. Girolamo Orestano, direttore dell'Istituto di farmacologia di Genova il 17 febbraio 1964, e dal prof. Vittorio Bianchi dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Genova il 19 novembre 1963.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, da una vasca di cemento armato dove fluisce dalla roccia, verrà addotta, dopo essere passata in una seconda vasca e tramite una conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 150 metri, allo stabilimento d'imbottigliamento, che sarà costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Attorno alla sorgente verrà delimitata una zona di protezione igienica del raggio di 50 metri.

(2839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.344.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3083)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Castronuovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.237.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3085)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086)

Autorizzazione al comune di Fondachelli-Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Fondachelli-Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.909.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.811.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3089)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.584.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090)

Autorizzazione al comune di Melito di Porto Salvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.952.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.464.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.631.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.322.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.330.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3094)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.788.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.494.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.518.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097)

Autorizzazione al comune di Monte Cavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Monte Cavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.693.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.823.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.072.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.480.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3103)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.957.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.183.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3102)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.079.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.568.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi dell'8 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,10	628,15	628,25	628,10	628,0750	628,05	628,10	628,10	628,05	628,18
$ Can.	583,15	583,15	583,50	583 —	583 —	582,80	583,07	583 —	582,80	583,25
Fr Sv.	145,33	145,20	145,10	145,10	145,10	145,31	145,19	145,17	145,31	145,20
Kr D.	83,54	83,55	83,50	83,49	83,55	83,65	83,49	83,49	83,65	83,60
Kr N	87,99	87,95	88 —	87,965	87,95	88,06	87,97	87,965	88,06	88,05
Kr Sv.	121,56	121,55	121,55	121,51	121,50	121,69	121,55	121,51	121,69	121,65
Fol	172,94	172,80	172,80	172,81	173,04	173,03	172,83	172,81	173,03	172,85
Fr B.	12,47	12,475	12,4825	12,4750	12,46	12,47	12,4740	12,4750	12,47	12,47
Franco francese	126,66	126,65	126,70	156,67	126,65	126,68	126,67	126,67	126,67	126,68
Lst.	1503,70	1504,25	1504,80	1524,20	1503,75	1504,15	1504,25	1504,20	1504,15	1504,25
Dm occ.	156,19	156,05	156,02	156,05	156,05	156,11	156,02	156,05	156,11	156,07
Scell Austr.	24,27	24,25	24,27	24,27	24,25	24,27	24,2660	24,27	24,27	24,27
Escudo Port.	22,07	22,05	22,09	22,07	22,12	22,07	22,075	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,99	8,95	9,01	8,99	9 —	9,02	9,005	8,99	9,02	9,02

Media dei titoli dell'8 aprile 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
» 5 % (Ricostruzione)	97,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,45
» » » 5,5 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	628,10
1 Dollaro canadese	583,035
1 Franco svizzero	145,18
1 Corona danese	83,49
1 Corona norvegese	87,967
1 Corona svedese	121,52
1 Fiorino olandese	172,82
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,67
1 Lira sterlina	1504,225
1 Marco germanico	156,035
1 Scellino austriaco	24,268
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	8,997

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il 24 dicembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	961	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.195	1.605	7.797	5.537	21.608
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	1.652	4.125	4.788	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	1.397	3.045	4.823	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	4.865	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.886	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	4.907	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	4.998	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	5.194	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	714	3.187	3.850	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	459	2.107	3.885	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	153	811	3.927	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.948	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	102	zero	zero	3.969	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	4.060	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	4.256	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.671
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	667	6.859	4.599	17.858
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.187 (*g*)	3.850 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.107 (*g*)	3.885 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	811 (*g*)	3.927 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.948 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.969 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.060 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.256 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . .	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	667 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	17.858 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . .	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce. E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	19.689
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	2.846	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112

Numero del a Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari ai 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	4.813 (*i*)	31.196
	42	V Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII Latticini ed altri						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi un tenore in peso di materia grassa inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	21.875
	82 94	II altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	33.974
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo *la classificazione tariffaria di detti miscugli.*

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente *il peso netto di 56 gr;*
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso *netto unitario non superiore* a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra *i componenti in latte* e *l'insieme del prodotto.*
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con *le seguenti formule:*
per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:
— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl *il peso, in chilogrammi, dei componenti* il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A l'indicazione* dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.
In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità *competente dello Stato membro esportatore*, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».
Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 *dove risulti apposta, nel quadro B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:
1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04 02-A-III-b-1) »
2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per *i prodotti* di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è *dovuto qualora* il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono *considerate forme standard* quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso *della sostanza secca;*
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11936)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a trentatre posti di vice conservatore in prova degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 161 secondo e terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 primo, quinto e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 di detto mese, col quale venne indetto un concorso per esame a trentatre posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a trentatre posti di vice conservatore in prova degli archivi notarili indetto il 4 ottobre 1968, è composta come segue:

Presidente:

Buscemi dott. Ugo, magistrato di Corte di cassazione.

Componenti:

Gasperoni prof. Nicola, dell'Università degli studi di Firenze;

Galateria prof. Luigi, dell'Università degli studi di Firenze;

Alpi dott. Vinicio, sovrintendente di archivi notarili;

Crescimanno dott. Alfredo, sovrintendente di archivi notarili.

Segretario:

Motta dott. Giuseppe, conservatore superiore di archivi notarili.

Roma, addì 31 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6, foglio n. 214

(2538)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sette posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica UU.PP.I.C.A., riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli ed uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il predetto testo unico;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, concernente l'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1968, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A. può essere bandito un concorso per esame e sette posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sette posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica UU.PP.I.C.A., riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti, alla data del 14 maggio 1969:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze sociali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1652) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso .

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art 3.
Domanda di ammissione, termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, non oltre il 14 maggio 1969, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere antenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspi-

ranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l'indirizzo attuale: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2 Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 400, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 400. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) economia politica;
3) statistica metodologica, demografica ed economica;
4) nozioni di diritto amministrativo;
5) legislazione sugli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle camere di commercio, industria e agricoltura;
6) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova d'esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Dal diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 366 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 456.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva di capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A., con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1968.

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 91

(3006)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra, a diciotto posti di medico laboratorista, a sette posti di medico radiologo, a sette posti di medico odontoiatra e ad un posto di medico dietista.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra - categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di otorinolaringoiatria »;

a diciotto posti di medico laboratorista - categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di laboratorio »;

a sette posti di medico radiologo - categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di radiologia »;

a sette posti di medico odontoiatra - categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di odontoiatria »;

a un posto di medico dietista - categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di dietetica ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

b) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

f) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

g) laurea in medicina e chirurgia;

h) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

i) iscrizione al relativo albo professionale.

Inoltre, i candidati al concorso a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra dovranno risultare in possesso della specializzazione o libera docenza in otorinolaringoiatria, i candidati al concorso a sette posti di medico radiologo della specializzazione o libera docenza in radiologia, i candidati al concorso a sette posti di medico odontoiatra della specializzazione o libera docenza in odontoiatria e i candidati al concorso a un posto di medico dietista del diploma di perfezionamento in dietetica o in scienza dell'alimentazione o della specializzazione in malattie del fegato e del ricambio o in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lett. *a*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età: la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio, ecc.).

I dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) in Roma 00100, viale dell'Agricoltura-EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui trattasi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per sostenere le prove d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove stesse, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti le votazioni conseguite nello esame di laurea e nei singoli esami speciali, le conseguite specializzazioni o libere docenze, i titoli scientifici, accademici, professionali (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati ecc.); le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

Per il concorso a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra:

a) in una prova scritta su argomenti di otorinolaringoiatria;

b) in una prova clinica consistente nell'esame clinico di un infermo corredato di eventuali ricerche collaterali pertinenti alla specialità;

c) in una prova orale su argomenti di otorinolaringoiatria.

Per il concorso a diciotto posti di medico laboratorista:

a) in una prova scritta su argomenti di diagnostica di laboratorio relativa alle malattie dell'apparato respiratorio;

b) in una prova pratica consistente nello svolgimento e nella valutazione critica di una indagine diagnostica di laboratorio in una delle seguenti discipline, a scelta del candidato: fisiopatologia cardiorespiratoria, batteriologia, immunologia, chimica clinica, istologia patologica;

c) in una prova orale su fondamentali nozioni di fisiopatologia, di batteriologia, di immunologia, di chimica clinica e di anatomia patologica.

Per il concorso a sette posti di medico radiologo:

a) in una prova scritta su argomenti di radiologia;

b) in una prova pratica consistente nell'esame radiologico di un ammalato con particolare riguardo all'apparto respiratorio;

c) in una prova orale su argomenti di radiologia.

Per il concorso a sette posti di medico odontoiatra:

a) in una prova scritta su argomenti di odontoiatria;

b) in una prova clinica consistente nell'esame clinico di un infermo corredato di eventuali ricerche pertinenti alla specialità;

c) in una prova orale su argomenti di patologia e terapia odontoiatrica.

Per il concorso a un posto di medico dietista:

a) in una prova scritta su argomenti di scienza dell'alimentazione;

b) in una prova pratica consistente nell'esame clinico di un ammalato ai fini della dovuta prescrizione dietetica;

c) in una prova orale su argomenti concernenti l'alimentazione dei malati ospedalizzati con particolare riferimento ai degenti degli ospedali sanatoriali.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova pratica scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi a ciascun concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.
Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammessi alle altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova clinica o pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova clinica o pratica e nella prova orale.

Art. 9.
Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) i combattenti od equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, invalidi civili, sordomuti, ex combattenti ed equiparati).

Art. 10.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autenticata. In luogo di detto diploma, è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata, copia autentica dello stesso fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9.

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o cerficato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Inoltre i vincitori del concorso a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra, a sette posti di medico radiologo, a sette posti di medico odontoiatra dovranno produrre rispettivamente il diploma di specializzazione o di libera docenza in otorinolaringoiatria, in radiologia o in odontoiatria. Il vincitore a un posto di medico dietista dovrà produrre il diploma di perfezionamento in dietetica o in scienze dell'alimentazione o di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio o in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, la amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto, l'amministrazione ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Art. 11

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove di esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale » del personale dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Visto: *Il presidente*: FANELLI

Visto: *Il segretario*: SENNI

ALLEGATO

Carta bollata

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I
Viale dell'Agricoltura - 00100 - ROMA (EUR)

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . . a . . . . il . . . . (2)
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a . . .
posti di . . . .

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . . ;
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . . ;

f) di essere iscritt . all'albo professionale dal . . . . ;

g) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in . . . . conseguita il . . . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . . (5);
(indirizzo dell'Università)

h) di essere in possesso del diploma di perfezionamento in dietetica o . . . . conseguito il . . . . presso . . . . (6);
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università)

i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . ;

l) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (7);

m) di essere residente nel comune di . . . . . ;
provincia di . . . . (8);

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) (10).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Solo per i candidati al concorso a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra, al concorso a sette posti di medico radiologo e al concorso a sette posti di medico odontoiatra.

(6) I candidati al concorso ad un posto di medico dietista dovranno indicare se in luogo del diploma di perfezionamento in dietetica siano in possesso del diploma di perfezionamento in scienza dell'alimentazione o della specializzazione in malattie del fegato e del ricambio o in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera.

(7) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante dell'unità di appartenenza.

Visto: *Il presidente*: FANELLI

Visto: *Il segretario*: SENNI

(2867)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia (Amministrazione degli archivi notarili) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 12 marzo 1969).

E' disponibile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia (Amministrazione degli archivi notarili) un posto di aiutante di 2ª classe spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(2794)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7112 del 19 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Gioia Tauro, Ferruzzano, Caulonia, Seminara e Serrata;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Galasso Umberto: Gioia Tauro;
2) Fera Mario: Ferruzzano capoluogo;
3) Martelli Francesco: Caulonia, frazione Ursini;
4) Saladino Italo: Seminara, 2ª condotta;
5) Marafioti Francesco: Serrata centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 24 marzo 1969

Il medico provinciale: LANIA

(3012)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Rettifica del nominativo di un concorrente del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2949 in data 25 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 6 ottobre 1967, con il quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1965;

Considerato che per mero errore materiale, al n. 8 della graduatoria figura scritto Nasi Guido, invece che Nari Guido;

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare il decreto di cui sopra correggendo il nominativo suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 2949 indicato in premessa è rettificato mediante la correzione del nominativo di cui al n. 8 della graduatoria il quale deve leggersi come Nari Guido, anzichè Nasi Guido.

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 20 marzo 1969

Il veterinario provinciale: DECIO

(2720)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore di macello del comune di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4467 in data 20 novembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore di macello del comune di Piacenza;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Piacenza;

Visto il decreto n. 1120 in data 22 marzo 1969, con il quale il medico provinciale di Piacenza ha provveduto alla nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore di macello del comune di Piacenza è così composta:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

D'Anneo dott. Antonio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Piacenza;

De Lauretis Nisii dott. Amedeo, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Seren prof. dott. Ennio, docente patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Rambelli dott. Antonio, direttore di macello del comune di Ravenna.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Carlo D'Alessandro, direttore di divisione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Piacenza, addì 22 marzo 1969

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(2845)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 1969, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1969 e fino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1969, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 29 aprile 1968, n. 5 e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1969.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

(2846)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.